

REGIONE
ABRUZZO



DIPARTIMENTO **TERRITORIO - AMBIENTE**
SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**
UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. 15/2002 s.m.i. - Proroga del Permesso di Ricerca per acque minerali nel territorio del Comune di Fara San Martino (CH), già conferito al Sig. Cocco Lorenzo con Determinazione Dirigenziale n. DPC025/082 del 04/03/2024.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale 10 luglio 2002, n. 15 s.m.i., recante “Disciplina delle acque minerali e termali”, con particolare riferimento all'art. 18, comma 1, il quale stabilisce che “*La ricerca può essere congruamente prorogata se non è portata a termine per giustificati motivi*”;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. DPC025/082 del 04/03/2024, è stato conferito al Sig. Lorenzo Cocco [in seguito: “Ricercatore”], ai sensi della L.R. n. 15/2002 s.m.i., Titolo III, Capo I, il permesso di ricerca per acque minerali nel Comune di Fara S. Martino (CH), su un'area individuata al Foglio n. 14, Particelle nn. 212, 246, 247 e 296, per la durata di anni 2 (due) con scadenza al 04/03/2026;
- in data 24/06/2024, con nota acquisita al prot. n. 0263470/24 del 26/06/2024, il Ricercatore ha comunicato il rinvenimento di acqua alla profondità di circa 100 metri, ed ha quindi avviato le procedure volte ad ottenere il riconoscimento della qualifica di "Acqua Minerale Naturale" da parte del Ministero della Salute;
- il Ricercatore ha provveduto a dare esecuzione al programma di ricerca approvato, documentando il regolare svolgimento delle analisi stagionali (I, II, III e IV analisi) finalizzate alla caratterizzazione del giacimento, effettuate alla presenza dei competenti organi sanitari della ASL Lanciano-Vasto-Chieti;

VISTA l'istanza del 20/02/2026, acquisita al protocollo regionale in data 23/02/2026 al prot. n. 0072697/26, con cui il Sig. Lorenzo Cocco ha richiesto la proroga di anni 1 (uno) della validità del permesso di ricerca, al fine di ultimare le procedure per il riconoscimento della qualifica di "Acqua Minerale Naturale" da parte del Ministero della Salute;

RICHIAMATA la polizza fideiussoria n. AM000296, emessa da Zurich Insurance Europe AG in data 22/05/2024, stipulata dal Ricercatore in favore del Comune di Fara San Martino, a garanzia dei

lavori di ripristino ambientale nell'ambito degli interventi di perforazione, per un importo di Euro 100.000,00, con scadenza al 30/04/2025;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0103571/26 del 13/03/2026 con la quale il competente Servizio regionale, all'esito dell'esame istruttorio, ha richiesto al Ricercatore la necessaria regolarizzazione documentale consistente nella produzione di una nuova polizza fideiussoria, stante la perdita di efficacia della precedente garanzia n. AM000296 (scaduta il 30/04/2025), nonché l'attestazione dell'avvenuto versamento del diritto proporzionale per le annualità 2025 e 2026;

ACQUISITA la nota del 31/03/2026, registrata in pari data agli atti regionali al prot. n. 0128921/26, con cui il Ricercatore ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- Nuova Polizza fideiussoria n. PC58WJYA, emessa da Zurich Insurance Europe AG in data 26/03/2026, valida fino al 24/03/2027, stipulata dal Sig. Cocco Lorenzo per il medesimo importo di Euro 100.000,00, ivi incluso *l'Allegato di precisazione* che specifica che la nuova polizza deve intendersi "*quale proroga della precedente fideiussione Nr. AM000296, emessa in data 22.05.2024, che si intende a tutti gli effetti cessata di ogni efficacia dalla data odierna*";
- Ricevuta di pagamento del diritto proporzionale annuo anticipato, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 15/2002, relativo alle annualità 2025 e 2026;

CONSIDERATO che

- le motivazioni addotte dal ricercatore, inerenti la necessità di completamento dell'iter tecnico-amministrativo presso il Ministero della Salute ai fini del riconoscimento della qualifica di "Acqua Minerale Naturale", sono ritenute congrue e configurano i "giustificati motivi" previsti dal richiamato art. 18, comma 1, della L.R. n. 15/2002 per l'accoglimento dell'istanza di proroga;
- le documentate attività di ricerca condotte sino ad ora dimostrano la diligenza dell'interessato nel perseguimento degli obiettivi fissati dal provvedimento autorizzativo;

RITENTUO, per quanto sopra esposto, di poter procedere alla concessione della proroga richiesta per la durata di anni 1 (uno), fissando il nuovo termine di validità del titolo minerario al 04/03/2027;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **DI PROROGARE**, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L.R. n. 15/2002 s.m.i., per la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla scadenza naturale, la validità del Permesso di Ricerca per Acque Minerali nel Comune di Fara S. Martino (CH) presso l'area identificata al Foglio 14, Particelle nn. 212, 246, 247 e 296, già conferito al Sig. Lorenzo Cocco con Determinazione Dirigenziale n. DPC025/082 del 04/03/2024, fissando conseguentemente la nuova scadenza naturale del titolo minerario alla data del 04/03/2027;

2. **DI DARE ATTO** che, a garanzia degli obblighi di ripristino ambientale, risulta attiva la nuova polizza fideiussoria n. PC58WJYA emessa da Zurich Insurance Europe AG in data 26/03/2026 in favore del Comune di Fara San Martino per l'importo di Euro 100.000,00, con validità fino al 24/03/2027, la quale sostituisce a tutti gli effetti la precedente polizza n. AM000296;
3. **DI STABILIRE** che la validità della presente proroga è subordinata alla piena vigenza e operatività della polizza fideiussoria n. PC58WJYA, la quale deve garantire la copertura degli obblighi di ripristino ambientale fino alla completa esecuzione dei lavori di messa in pristino, ove necessari, o fino al rilascio del provvedimento di concessione mineraria per la coltivazione del giacimento;
4. **DI PRECISARE** che la predetta garanzia fideiussoria non potrà essere svincolata dal Comune di Fara San Martino se non previa acquisizione del formale Nulla Osta da parte del competente Servizio regionale (DPC025), da rilasciarsi solo a seguito della verifica dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi di ripristino ambientale o della rinuncia/cessazione del titolo senza danni al patrimonio idrico;
5. **DI CONFERMARE** integralmente, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le condizioni, gli obblighi e le prescrizioni contenuti nella Determinazione Dirigenziale n. DPC025/082 del 04/03/2024, con particolare riferimento:
 - all'obbligo di ultimare le procedure per il riconoscimento della qualifica di "Acqua Minerale Naturale" presso il Ministero della Salute;
 - all'obbligo di eseguire le analisi chimiche e batteriologiche periodiche previste dalla normativa vigente;
 - all'osservanza delle norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
6. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.);
7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Ricercatore, al Comune di Fara San Martino (CH) e al Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti;
8. **DI DARE ATTO** che contro il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).

L'Estensore
Luca Di Marino

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO